



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4850

Seduta del 29/02/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSÌ
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA" - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Anna Bonomo

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale 26 novembre 2014, n. 30 "Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda";
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.C.R. del 9 luglio 2013, n. X/78, che prevede nell'Area Economica "Agricoltura, politiche agro - ambientali e pesca – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" (cod.110 – Econ.16.1) le "Azioni a tutela della risorsa suolo agricolo e per l'azzeramento del consumo di suolo";

CONSIDERATO che l'art. 31 *quinquies*, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 prevede l'emanazione di un regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda;

PRESO ATTO che:

- con decreto n. 776 del 05/02/2015 del Direttore della Direzione Generale Agricoltura è stato costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione del citato regolamento regionale;
- in esito alle attività del gruppo di lavoro, alle osservazioni sulle questioni preliminari all'emanazione del regolamento regionale formulate dal Comitato Legislativo riunitosi in data 27/07/2015, alla successiva comunicazione in Giunta Regionale di cui alla d.G.R. n. X/4121 del 2 ottobre 2015, è stato predisposto il "Regolamento regionale per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda";

SENTITO il Comitato Legislativo riunitosi in data 23 novembre 2015;

SENTITE le organizzazioni professionali agricole, le cooperative e l'A.N.C.I., come previsto al comma 3 dell'art. 31 ter della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 4562 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di regolamento regionale per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda, ai sensi dell'art. 31 *quinquies*, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - (richiesta di parere alla commissione consiliare)";

PRECISATO che ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto d'autonomia della Lombardia l'approvazione dei regolamenti di esecuzione e attuazione di leggi regionali è di competenza della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che la VIII^a Commissione consiliare in data 3 febbraio 2016 ha espresso, a maggioranza dei voti, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento con la seguente proposta modificativa: "inserire all'art. 3, comma 5, lettera c) del regolamento, tra le istanze da considerarsi prioritarie per l'assegnazione dei terreni, quelle presentate da soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni";

RITENUTO di recepire la proposta di modifica al regolamento, formulata dalla VIII^a Commissione consiliare, all'ultimo punto dell'art. 3, comma 5, lettera c) del regolamento, nei limiti previsti dall'art. 31 *quinquies*, comma 8, let. f) della l.r.31/2008;

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del testo di regolamento di cui all'allegato A, che si compone di n. 8 pagine, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento regionale "Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

“Regolamento regionale per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda”

Relazione

La l.r. 30/2014 ha modificato il testo unico in materia di agricoltura (l.r. 31/2008) introducendo il Capo VII bis, su “Istituzione della Banca della Terra Lombarda” finalizzata alla rimessa a coltura delle terre incolte o abbandonate.

In attuazione dell’art. 31 *quinquies*, comma 8 del citato testo unico, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, il funzionamento della Banca della Terra Lombarda, uniformando sull’intero territorio:

- le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati;
- le procedure di richiesta formale ai proprietari per iscrivere i terreni negli elenchi della Banca della terra Lombarda;
- le procedure dei richiedenti i terreni, al fine della loro rimessa a coltura.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Come evidenziato in premessa, il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 31 *quinquies*, comma 8 della l.r. 31/2008.

La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, dei terreni pubblici e privati, che i proprietari o gli aventi diritto dichiarano disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta, ai fini della loro rimessa a coltura.

La Banca della Terra Lombarda è gestita da Regione attraverso un sistema informativo accessibile via web che prevede due sezioni a seconda della natura del soggetto titolare della proprietà, pubblica o privata; i terreni sono identificati nel sistema informativo attraverso i propri estremi catastali e localizzazione geografica.

I terreni abbandonati o incolti, iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda, sono i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni e quelli in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree spontanee.

Art. 2 - Individuazione dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati

Regione Lombardia, a supporto del censimento da eseguirsi a carico delle amministrazioni comunali, individua i terreni potenzialmente incolti o abbandonati.

Partendo dall'analisi dei dati presenti nelle banche dati regionali ed elaborati alla data di entrata in vigore della l.r. 30/2014, vengono individuate le superfici catastali, che da rilievo aereo-fotogrammetrico e da fascicoli aziendali, non risultano coltivate da almeno due anni ancorché potenzialmente seminabili o utilizzabili a pascolo, superiori a 50 mq (soglia minima ritenuta utile ai fini del loro riutilizzo produttivo agricolo e/o orticolo).

Gli elenchi delle superfici individuate, unitamente alla loro localizzazione geografica, sono resi disponibili ai Comuni oltre ad altri enti pubblici che ne fanno esplicita richiesta.

Art. 3 - Procedure per l'inserimento dei terreni pubblici nella Banca della Terra Lombarda e avviso pubblico per la loro rimessa a coltura

L'articolo definisce le modalità con cui i soggetti di natura pubblica:

- individuano i terreni incolti o abbandonati in proprietà, disponibili alla rimessa a coltura, trasmettendone l'elenco a Regione Lombardia per l'iscrizione nella sezione dedicata della Banca della Terra Lombarda;
- valorizzano i terreni in oggetto, mediante procedure di evidenza pubblica promosse attraverso la Banca della Terra Lombarda;
- aggiornano la Banca medesima.

In ottemperanza dell'art. 31 *quinquies*, comma 8, let. f) della l.r. 31/2008, vengono indicati i criteri minimi per l'ammissibilità delle domande di assegnazione e per la selezione dei richiedenti.

A riguardo l'VIII^a Commissione consiliare in data 3 febbraio 2016 ha espresso, a maggioranza dei voti, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento con la seguente proposta modificativa: "inserire all'art. 3, comma 5, lettera c) del regolamento, tra le istanze da considerarsi prioritarie per l'assegnazione dei terreni, quelle presentate da soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni".

Dato atto che tale priorità non è prevista all'art. 3 *quinquies*, comma 8, let. f) della l.r. 31/2008, la proposta di modifica è stata recepita inserendo le istanze dei soggetti soprarichiamati tra quelle che dovranno essere valorizzate nei criteri dell'avviso pubblico.

Art. 4 - Procedure per l'inserimento dei terreni di proprietà privata nella Banca della Terra Lombarda

L'articolo, come previsto dalla legge regionale di istituzione della banca della Terra, pone in capo ai Comuni il censimento dei terreni abbandonati o incolti, i quali possono avvalersi dello strato

informativo fornito da Regione, di altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro possesso.

Si dispongono per i Comuni le procedure per:

- l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati incolti o abbandonati;
- la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;
- l'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda dei soli terreni per i quali i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato la disponibilità per la loro temporanea assegnazione ai fini della rimessa a coltura;
- l'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.

Art. 5 - Presentazione delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata per la loro rimessa a coltura

L'articolo esplicita le modalità per la presentazione delle domande di assegnazione dei terreni ed individua gli elementi informativi minimi necessari.

Inoltre la norma indica le procedure per l'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Banca della Terra Lombarda in attuazione dell'art. 31 *quinquies*, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale"*.
2. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico dei terreni abbandonati o incolti, pubblici e privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo.
3. La Banca della Terra Lombarda è gestita da Regione Lombardia attraverso un apposito sistema informativo, accessibile dal proprio portale *web*, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di amministrazione digitale.
4. La Banca della Terra Lombarda è articolata in due sezioni:
 - a) terreni di proprietà pubblica;
 - b) terreni di proprietà privata.
5. I terreni iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda sono quelli abbandonati o incolti ai sensi dell'art. 31 *quinquies*, comma 2, della l.r. 31/2008, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la loro temporanea assegnazione ai fini della rimessa a coltura e identificati con i seguenti dati:
 - a) identificativi catastali, destinazione d'uso catastale ed estremi proprietà;
 - b) informazioni georeferenziate, così come messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

(Individuazione dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati)

1. Regione Lombardia, individua i terreni potenzialmente incolti o abbandonati sulla base dei dati presenti ed elaborati alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2014, n. 30 *"Integrazione alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda"*:
 - a) nel sistema informativo agricolo digitale di cui dell'art. 4, comma 6, della l.r. 31/2008;
 - b) nel livello informativo dedicato ai servizi catastali e geografici, contenuto nel sistema informativo territoriale integrato previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"*;Sono escluse le particelle catastali aventi superficie inferiore a cinquanta metri quadrati e quelle che risultano coltivate nell'ultimo biennio, come rilevabile da fascicolo aziendale delle imprese agricole di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 31/2008.
 2. Gli elenchi dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati individuati da Regione Lombardia, ai sensi del precedente comma, sono resi disponibili alle amministrazioni comunali come strato informativo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- Lo strato informativo contiene i seguenti dati:
- a) identificativi catastali, destinazione d'uso catastale ed estremi proprietà;
 - b) informazioni georeferenziate, così come messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Lo strato è a disposizione di altri enti pubblici che lo richiedano.

3. Gli elenchi di cui al comma precedente sono aggiornati secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 3.

(Procedure per l'inserimento dei terreni pubblici nella Banca della Terra Lombarda e avviso pubblico per la loro rimessa a coltura)

1. Possono essere inseriti nella Banca della Terra Lombarda i terreni incolti o abbandonati di proprietà o nella disponibilità degli enti pubblici e i terreni inclusi nel demanio e/o nel patrimonio di detti enti.

A tal fine, i soggetti pubblici titolari, ne individuano l'elenco anche avvalendosi dello strato informativo di cui all'art. 2, comma 2, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune dove ricadono i terreni, non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque.

L'elenco dei terreni incolti o abbandonati, identificati con i dati di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), è approvato dal soggetto titolare che ne dà pubblicità nelle forme previste dalla legge con trasmissione a Regione Lombardia e ai Comuni interessati, entro 30 giorni dall'approvazione.

2. Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi, inserisce i terreni abbandonati o incolti disponibili nella Banca della Terra Lombarda - sezione di cui alla lettera a), comma 4, art. 1, comunicando ai soggetti titolari l'avvenuta iscrizione.

3. I soggetti titolari che intendono valorizzare i terreni di cui al comma 1, attraverso la loro rimessa a coltura, provvedono ad attivare le procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o affitto.

4. L'avviso pubblico per la concessione o l'affitto dei terreni incolti o abbandonati, anche unitamente ad altre superfici, è trasmesso a Regione Lombardia e ai Comuni interessati, con evidenza della data prevista per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

5. L'avviso pubblico di cui al precedente comma, in particolare dovrà prevedere:

- a) le modalità e i termini per la presentazione delle istanze;
- b) la consegna di un piano di coltivazione per la rimessa a coltura dei terreni;
- c) i criteri per l'assegnazione dei terreni considerando prioritarie le richieste aventi un piano di coltivazione che preveda l'utilizzo di tecniche di coltivazione biologica e valorizzando le istanze presentate da:
 - coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, singoli o associati;
 - richiedenti con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione;
 - donne;
 - soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni.

6. Regione Lombardia, verificata la coerenza con le finalità della legge, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale del soggetto titolare, provvede alla pubblicazione del medesimo sulla Banca della Terra Lombarda, nella sezione di cui alla art. 1, comma 4, lett. a), evidenziando la data di scadenza.

7. Coloro che intendono ottenere in disponibilità i terreni al fine della loro rimessa a coltura presentano istanza al soggetto titolare, nei modi e nei termini previsti nell'avviso pubblico. Il soggetto titolare, esperite le procedure di evidenza pubblica previste dall'avviso e perfezionata l'assegnazione del terreno, entro i 30 giorni successivi, comunica a Regione Lombardia l'avvenuta assegnazione e ogni successiva variazione, al fine di provvedere all'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.

8. L'elenco dei terreni incolti o abbandonati può essere aggiornato con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 4

(Procedure per l'inserimento dei terreni di proprietà privata nella Banca della Terra Lombarda)

1. I Comuni eseguono il censimento dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata, anche avvalendosi dello strato informativo di cui all'art. 2, comma 2, di altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro possesso, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque.

2. I terreni censiti, in esito alla procedura di cui al precedente comma, sono individuati con gli identificativi catastali e gli estremi della proprietà. L'elenco dei terreni censiti è pubblicato dal Comune nel proprio sito *web* istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

3. Il Comune comunica ai singoli proprietari o titolari di altri diritti reali, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o messo comunale, l'avvenuta classificazione dei beni nell'elenco dei terreni censiti quali potenzialmente abbandonati o incolti, al fine di ottenere la disponibilità all'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, i proprietari o i titolari di altri diritti reali dei terreni inseriti nell'elenco possono fornire la disponibilità all'iscrizione degli stessi alla Banca della Terra Lombarda, presentando istanza all'amministrazione comunale contenente i seguenti dati:

- a. eventuale aggiornamento degli estremi catastali;
- b. periodo di disponibilità all'affitto;
- c. canone di affitto richiesto;
- d. eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli;
- e. numero di telefono e indirizzo email, al fine di poter essere contattati dai soggetti di cui al successivo art. 5, comma 1;
- f. consenso a pubblicare sulla Banca della Terra Lombarda i dati contenuti nell'istanza.

L'assenza dei dati richiesti non consente l'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.

5. Il Comune valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al precedente comma.

6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, il Comune, entro i successivi 30 giorni, approva l'elenco dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al precedente comma 2. L'elenco definitivo è inviato a Regione Lombardia, nel formato di cui all'art. 2, comma 2, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 4.

7. Nell'elenco definitivo dei terreni abbandonati o incolti sono evidenziate le particelle catastali per le quali la comunicazione di cui al precedente comma 3 non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari o gli aventi diritto.

8. Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, inserisce i terreni abbandonati o incolti disponibili nella Banca della Terra Lombarda - sezione di cui art. 1, comma 4, lett. b), unitamente alla pubblicazione delle istanze dei relativi proprietari. Le particelle di cui al precedente comma 7 sono classificate distintamente all'interno della Banca della Terra Lombarda come non disponibili all'assegnazione, quindi non visualizzabili nel sistema informativo pubblico. Regione Lombardia comunica ai proprietari e ai Comuni interessati l'avvenuta iscrizione dei relativi terreni nella Banca della Terra Lombarda.

9. E' fatta salva la facoltà dei proprietari e dei titolari di altri diritti reali, di presentare istanza per l'iscrizione dei terreni alla Banca della Terra Lombarda successivamente al termine indicato al precedente comma 4.

Art. 5

(Presentazione delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata per la loro rimessa a coltura)

1. Coloro che intendono ottenere in disponibilità i terreni di cui all'articolo 4, presentano al proprietario, identificato attraverso gli estremi pubblicati sulla Banca della Terra Lombarda, una richiesta corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti che contiene:
 - a) l'identificazione della superficie attraverso i dati disponibili nella Banca della Terra Lombarda;
 - b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un programma di massima per la rimessa a coltura dei terreni;
 - c) la definizione dell'arco temporale per cui si richiede l'utilizzo.
2. Il proprietario, perfezionato con l'assegnatario l'accordo ai sensi di legge, ne dà comunicazione a Regione Lombardia e al Comune di competenza, evidenziando la data di scadenza del medesimo, al fine dell'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda e dell'elenco comunale.
3. Il proprietario comunica a Regione Lombardia e al Comune ogni variazione dell'accordo al fine di provvedere al relativo aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Regione Lombardia rende accessibile all'utenza la Banca della Terra Lombarda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.